

N. R.G. 2015/3231



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**- SEZIONE TERZA CIVILE -**

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 3231/15 promosso con ricorso depositato in data 27.04.2015

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pernechele

contro

**Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova**

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

**Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova del 18.03.2015**

1.

Con ricorso depositato in data 27.04.2015, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o in ulteriore subordine, quella umanitaria.

, che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto che i fatti narrati a sostegno della domanda di protezione internazionale dal ricorrente – che ha dedotto di essere fuggito dal-



la Nigeria per il timore di essere incarcerato a causa del suo orientamento omosessuale - siano non credibili.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe e nell'atto con cui si è costituita nel presente procedimento, la Commissione Territoriale ha altresì escluso che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente (rispettivamente Oyo State e Imo State) non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata, che interessa esclusivamente gli stati di Borno, Yobe e Adamawa, situati nel nord-est della Nigeria.

2.

Va innanzi tutto ricordato che la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, all'art. 4, comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.



La elencazione minuziosa degli elementi verso i quali la valutazione deve indirizzarsi è associata alla previsione, contenuta nel cit. art. 4, comma 5, che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia. Dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, di attuazione della direttiva, che dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme mini-



me per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015), ed il potere del giudice di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentano allo straniero di godere della protezione internazionale acquisendo anche di ufficio informazioni relative all'ordinamento giuridico e alla situazione politica del paese d'origine si può estendere alla valutazione di quelle circostanze che, sebbene non poste espressamente a base della richiesta di protezione da parte dell'interessato, investano situazioni di rischio di persecuzioni o danni gravi che siano state sottoposte all'esame del giudice a seguito dell'allegazione della controparte, sia pure allo scopo di escluderne la ricorrenza nel caso concreto, com'è avvenuto nel caso di specie, ove, come dianzi indicato, la Commissione Territoriale, oltre a ritenere non credibile la storia personale riferita dal ricorrente, ha escluso che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dall' art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007, non apparendo effettivo il rischio che nel caso di rientro nel suo paese di origine egli correrebbe il rischio di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, giacché la situazione della zona della Nigeria dalla quale egli proviene è diversa da quella di violenza generalizzata e grave crisi umanitaria presente nel nord-est del paese, secondo quanto emerge dalla direttiva dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) del 30 ottobre 2013, che ha esortato gli Stati a sospendere i rimpatri forzati verso questa parte della Nigeria anche di coloro che avevano ricevuto un diniego di protezione internazionale.



3.

Quest'ultima motivazione non appare tuttavia conforme al dettato normativo.

Occorre rammentare che l' art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che *“Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese”*.

Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda.

La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno nel proprio ordinamento (*“gli Stati membri possono stabilire”*): nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D. Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva.

Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie, conseguentemente la Commissione Territoriale non poteva avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra regione del proprio paese rispetto a quella in cui egli corre rischi effettivi di subire danni gravi, anche se coincidente con quella da cui proviene, al fine di escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione ove fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti (v. Cass. ord. n. 2294 del 2012 e n. 20646 del 2012).

E' da ritenere pacifico che nel nord-est della Nigeria persiste una grave situazione di insicurezza che impone di sospendere i rimpatri forzati verso questa zona del paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, come affermato nella direttiva dell'UNCHR del 30 ottobre 2013 che la Commissione Territoriale ha richiamato nei propri atti.

Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per il riconoscimento del chiesto status di protezione sussidiaria, in quanto la situazione raggiunge l'intensità richiesta per ritenere che se il ricorrente rientrasse in Nigeria correbbe il concreto rischio di un danno grave alla persona, stante il perdurare ed il diffon-



dersi di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza esistente in una parte di quel paese.

4. Si condividono, invece, le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla credibilità della storia personale riferita da [redacted] oltre che per i motivi già illustrati nel provvedimento impugnato, anche per le incoerenze e contraddizioni emerse in questa sede nel corso dell'audizione personale del ricorrente rispetto al racconto reso dinanzi alla Commissione, inerenti alla descrizione delle persone con le quali avrebbe intrattenuto una relazione omosessuale in Nigeria ed al collocamento nel tempo di tali relazioni, e tali da escludere la configurabilità in astratto dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

5.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

#### **P.Q.M.**

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova nella parte in cui non ha ravvisato sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;
- riconosce a [redacted], nato il 24/11/1988 in Ohaji Obiti (Nigeria), lo status di protezione sussidiaria;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 8 gennaio 2016

Il Giudice Monocratico

*Enrico Schiavon*

